

**Associazione Sportiva Ticinese**  
**Commissione Tecnica di Corsa d'Orientamento**



**RECO**  
Regolamento per la  
Corsa d'Orientamento

Versione: 01.02.2023

## Sommario

Cap. 1	Organizzazione gare.....	Art. 1	- Art. 37.....	3
Cap. 2	Trofeo Miglior Orientista.....	Art. 38	- Art. 42.....	12
Cap. 3	Trofeo Miglior Società.....	Art. 43	- Art. 47.....	13
Cap. 4	Campionati Ticinesi.....	Art. 48	- Art. 54.....	14
Cap. 5	Cartine.....	Art. 55	- Art. 59.....	16
Cap. 6	Selezione Ticino.....	Art. 60	- Art. 63.....	19
Cap. 7	Materiale.....	Art. 64	- Art. 65.....	20
Cap. 8	Stampante laser a colori.....	Art. 66	- Art. 67.....	21
Cap. 9	Sanzioni.....	Art. 68	- Art. 69.....	22
Cap. 10	Disposizioni finali.....	Art. 70	- Art. 71.....	23

## Allegati

Allegato 1	Tariffario
Allegato 2	Indirizzario
Allegato 3	Rapporto gara
Allegato 4	Convenzione per l'uso del CD cartine CO ASTi
Allegato 5	Convenzione cartine con terzi
Allegato 6	Elenco cartine ASTi

## Premesse

Il Regolamento per la Corsa d'Orientamento fissa per società, orientisti, organizzatori e per la commissione tecnica, le regole generali per il buon funzionamento del movimento cantonale CO. Il RECO dev'essere conosciuto ed utilizzato come supporto e come aiuto per le attività orientistiche in Ticino, Mesolcina e nelle zone confinanti (se organizzate da società affiliate all'ASTi). Per temi non trattati dal RECO fa stato la *Wettkampf Ordnung* della Federazione Svizzera CO (Swiss Orienteering).

## Terminologia

<b>ASTi</b>	Associazione Sportiva Ticinese
<b>CO</b>	Corsa d'Orientamento
<b>CT</b>	Campionati Ticinesi
<b>CTCO</b>	Commissione Tecnica di Corsa d'Orientamento
<b>DT</b>	Delegato Tecnico
<b>IOF</b>	Federazione Internazionale di corsa d'Orientamento
<b>KK</b>	Kartenkonsulent (di Swiss Orienteering)
<b>RECO</b>	REgolamento per la Corsa d'Orientamento
<b>RG</b>	Rapporto di Gara
<b>SELE</b>	Selezione Ticino CO
<b>Swiss Orienteering</b>	Federazione svizzera di corsa d'orientamento
<b>TMO</b>	Trofeo Miglior Orientista ticinese
<b>TMS</b>	Trofeo Miglior Società
<b>WO</b>	WettkampfOrdnung (regolamento CO di Swiss Orienteering)

## **Cap. 1 - Organizzazione gare**

### **1.1 Validità e partecipazione**

#### **Art. 1 Principio**

Questo regolamento è valido per tutte le CO attribuite dalla CTCO e pubblicate sul calendario ufficiale redatto dalla CTCO stessa. Per quanto non contemplato nel presente regolamento fa stato il WO redatto da Swiss Orienteering.

#### **Art. 2 Competizioni a carattere regionale, nazionale, internazionale**

- 1 Per manifestazioni a carattere regionale, nazionale o internazionale l'organizzatore deve adottare integralmente il WO o le norme internazionali vigenti.
- 2 Qualora la competizione fosse definita dalla CTCO valida per il TMO, TMS o CT, il RECO sarà utilizzato unicamente per convalidare o annullare i risultati ai fini del TMO, TMS e CT.

#### **Art. 3 Gare speciali**

Questo regolamento si applica anche alle gare speciali. In questi casi la CTCO può fissare delle regole particolari nel caso in cui l'organizzatore ne faccia richiesta.

#### **Art. 4 Partecipazione**

La partecipazione alle CO è libera a tutti. Fanno eccezione

- le persone che sono a conoscenza del percorso o parte di esso;
- le persone che non rispettano i terreni di corsa proibiti;
- le persone sospese dalla CTCO.

## 1.2 Organizzatori di CO e delegato tecnico CTCO

### Art. 5 **Annuncio delle manifestazioni**

- 1 Ogni società di CO affiliata all'ASTi ha il dovere morale di contribuire, secondo le sue possibilità, all'organizzazione di manifestazioni definite nel calendario ufficiale cantonale.
- 2 Ogni società interessata ad organizzare manifestazioni cantonali o regionali inoltra la propria candidatura al presidente della CTCO entro fine maggio dell'anno precedente la manifestazione.
- 3 La candidatura deve specificare:
  - la data prevista, eventuale data di riserva;
  - il tipo di gara, e la disponibilità a organizzare una gara regionale;
  - la cartina/zona utilizzata per la gara (vedi anche [Art. 11](#)).
- 4 Ogni società che intende organizzare una gara nazionale o internazionale deve chiedere l'approvazione alla CTCO, prima di inoltrare la candidatura alla Swiss Orienteering.

### Art. 6 **Attribuzione delle manifestazioni**

- 1 La CTCO definisce il calendario ufficiale delle CO cantonali entro fine ottobre dell'anno precedente e lo pubblica.
- 2 La CTCO si preoccupa di richiedere le autorizzazioni alle istanze del canton Ticino per la disputa delle gare boschive proposte.
- 3 Nel caso di disaccordo fra due società per la definizione della data di una gara o dell'impiego di una cartina, la CTCO cercherà di mediare una soluzione. Se le due società non trovano un accordo, la decisione finale spetta alla CTCO.
- 4 La CTCO definisce le manifestazioni valide per il TMO, il TMS e attribuisce i CT.

### Art. 7 **Il capo gara**

- 1 Il capo gara si preoccupa che la competizione si svolga in modo regolare nel rispetto della natura, delle proprietà private, dell'incolumità dei partecipanti e dei regolamenti vigenti.
- 2 In caso di anomalie avvenute durante la gara, il capogara informa al più presto la giuria.
- 3 Alla fine della manifestazione il capo gara consegna ai DT:
  - le classifiche definitive;
  - la rete dei punti e la chiave dei percorsi;
  - la descrizione dei punti,
  - il rapporto dei concorrenti partiti.

**Art. 8 Il tracciatore**

- 1 Il compito del tracciatore consiste nel preparare i percorsi di gara, rispettando le categorie, i gradi di difficoltà, i tempi indicativi e le direttive tecniche e ambientali.
- 2 Il compito del tracciatore può essere assunto da una o più persone. Il tracciatore non può fungere contemporaneamente da controllore.

**Art. 9 Il controllore**

- 1 Il controllore deve garantire la qualità tecnica della manifestazione.
- 2 Il controllore deve essere un orientista ed un tracciatore esperto. Il controllore non può fungere contemporaneamente da tracciatore.
- 3 I compiti principali del controllore sono:
  - consigliare il tracciatore ed il capo gara;
  - controllare la frequenza dei passaggi per tutti i punti predisposti dal tracciatore;
  - verificare nel terreno la partenza, l'arrivo, la posizione dei punti;
  - verificare l'esattezza della descrizione punti;
  - verificare le liste di partenza;
  - controllare la stampa delle cartine;
  - controllare il funzionamento delle infrastrutture tecniche della manifestazione.

**Art. 10 I delegati CTCO**

- 1 Per tutte le gare valide per il TMO, la CTCO nomina al suo interno due delegati tecnici (DT1 e DT2).
- 2 I DT possono partecipare come concorrenti alla manifestazione per la quale sono stati nominati.
- 3 Entro due settimane dalla gara il DT1, se del caso con il supporto del DT2, redige un rapporto di gara secondo le direttive della CTCO (vedi Allegato 3) e ne invia una copia all'organizzatore per eventuali osservazioni. Nelle seguenti due settimane, raccolte le osservazioni degli organizzatori, redige il rapporto definitivo che invia al presidente CTCO e al responsabile dell'archivio CTCO.
- 4 La CTCO discute i contenuti dei rapporti di gara ed emette un giudizio complessivo della manifestazione, che dovrà essere verbalizzato.

### 1.3 Svolgimento della manifestazione

#### Art. 11 **Cartina di gara**

La CTCO coordina l'impiego delle diverse cartine di CO nel periodo adatto, evitando possibili attriti e seguendo una ciclicità che permetta di sfruttare al massimo le potenzialità delle stesse e prevedendo dei periodi di riposo adeguati. Le modalità d'utilizzo delle cartine sono contenute nel [Cap. 5](#) (vedi [Art. 55](#) e seguenti).

#### Art. 12 **Terreni di corsa proibiti**

- 1 Per le manifestazioni cantonali nelle 12 settimane che precedono la gara si può accedere al terreno unicamente senza cartina, rimanendo sui sentieri.
- 2 Per manifestazioni nazionali ed internazionali valgono le regole contenute nelle normative nazionali ed internazionali.

#### Art. 13 **Categorie e percorsi per le gare cantonali**

Le categorie, con i relativi gradi di difficoltà e tempi indicativi sono così definite:

Cat.	Grado	Tempo	Cat.	Grado	Tempo
D10	1	10-20	H10	1	10-20
D12	2	25-35	H12	2	25-35
D14	3	30-40	H14	3	35-45
D16	4	35-45	H16	4	40-50
D18	5	40-50	H18	5	45-55
DAL	6	45-55	HAL	6	50-60
			HAM	6	40-50
DAK	6	30-40	HAK	6	30-40
DB	3	30-40	HB	3	30-40
D40	6	40-50	H40	6	45-55
D50	6	35-45	H50	6	40-50
D60	6	30-40	H60	6	35-45
			H70	5	30-40
TROLL	☺	5-15	OK	2	20-30

I tempi di gara indicativi per le gare sprint sono di 10-15 minuti.

I tempi di gara indicativi si calcolano sulla media dei primi tre classificati ticinesi.

#### Art. 14 **Categorie per le gare regionali, nazionali ed internazionali**

La definizione delle categorie ed i tempi di gara indicativi sono definiti dal WO. Per le gare regionali sono obbligatorie almeno le categorie elencate nell'[Art. 13](#).

#### Art. 15 **Categorie per altre gare**

L'organizzatore propone alla CTCO le categorie nell'annuncio della candidatura ad organizzare una manifestazione.

**Art. 16 Partecipazione**

Nelle categorie D/H10, D/H12, D/H14 e D/HB è permessa la partecipazione a coppie o gruppi. Sulla classifica i concorrenti a coppie o in gruppi devono essere riconoscibili.

Coppie e gruppi non ricevono punti per il TMO e non possono concorrere al titolo di CT.

**Art. 17 Modifica dei tempi di gara**

Per una modifica dei tempi di gara l'organizzatore deve chiedere una deroga alla CTCO prima dell'annuncio di gara ufficiale ([Art. 19](#)).

**Art. 18 Accoppiamenti di categorie**

- 1 Per offrire a tutte le categorie dei percorsi adeguati si sconsigliano gli abbinamenti. Fanno eccezione gli accoppiamenti H10+D10 e D60+H70.
- 2 Se l'organizzatore vuole abbinare altre categorie deve rispettare i tempi indicativi ed i gradi di difficoltà.

**Art. 19 Annuncio di gara ufficiale**

- 1 L'annuncio di gara deve essere compilato secondo il modello della CTCO e menzionare almeno i punti seguenti:
  - organizzazione (società),
  - formula di gara;
  - eventuali deroghe concesse dalla CTCO;
  - data della manifestazione;
  - persona da contattare per ricevere informazioni;
  - capo gara, tracciatore, controllore;
  - cartina, scala, anno di rilievo o aggiornamenti;
  - tasse d'iscrizione, portale d'iscrizione, iscrizioni tardive, iscrizioni sul posto;
  - ritrovo dei concorrenti, disponibilità di spogliatoi e docce;
  - disponibilità di posteggi, costo e distanza dal ritrovo;
  - percorsi stampati o da ricopiare;
  - lunghezza indicativa dei percorsi
  - orario prima partenza, distanza ritrovo-partenza e arrivo ritrovo;
  - la presenza o meno dell'asilo e dei troll;
  - composizione della giuria.

**Art. 20 Iscrizioni**

L'organizzatore può scegliere fra l'iscrizione sul posto per tutti i concorrenti o l'iscrizione anticipata. L'organizzatore menzionerà nell'annuncio di gara quale modo d'iscrizione ha scelto.

**Art. 21 Termine d'iscrizione**

L'iscrizione anticipata deve pervenire all'organizzatore entro la data indicata sull'annuncio di gara ufficiale (di regola la domenica della settimana precedente la gara) tramite il portale d'iscrizione definito dalla CTCO.

**Art. 22 Iscrizioni tardive e sul posto**

- 1 L'organizzatore ha il diritto di rifiutare iscrizioni tardive. Se le accetta, può applicare il supplemento fissato dalla CTCO e contenuto nel tariffario (Allegato 1).
- 2 I concorrenti possono anche iscriversi sul posto, limitatamente ai posti vacanti previsti dagli organizzatori e con pagamento del supplemento fissato dalla CTCO e contenuto nel tariffario (Allegato 1).
- 3 Nelle categorie OK, DB, HB e TROLL l'organizzatore deve prevedere un numero adeguato di posti vacanti senza nessun supplemento. In caso di superamento è a discrezione dell'organizzatore trovare soluzioni d'emergenza.
- 4 L'organizzatore può sostituire il nominativo di un concorrente assente, applicando il supplemento fissato dalla CTCO e contenuto nel tariffario (Allegato 1).

**Art. 23 Tassa d'iscrizione**

Per le gare valide per i TMO e TMS la tassa d'iscrizione è fissata dalla CTCO e contenuta nel tariffario (Allegato 1). Deroghe motivate o tasse per gare speciali possono essere concesse dalla CTCO, se annunciate al momento della candidatura.

**Art. 24 Cambio di categoria**

L'ammontare del supplemento per un cambio di categoria effettuato dopo la scadenza delle iscrizioni è fissato dalla CTCO e contenuto nel tariffario (Allegato 1).

**Art. 25 Partenza individuale**

- 1 Nelle gare individuali il concorrente deve partire secondo l'orario di partenza stabilito dall'organizzatore.
- 2 Un concorrente non può partire prima del suo orario di partenza. Se per errore dell'organizzatore, l'orientista parte prima o dopo il suo orario di partenza, si calcherà il suo tempo basandosi sull'orario di partenza effettivo.
- 3 Un concorrente non può partire con il nome di un altro concorrente.
- 4 Un concorrente in ritardo per propria responsabilità ha il diritto di partire subito, senza modifica del suo tempo di partenza prestabilito.
- 5 Un concorrente in ritardo per motivi di forza maggiore o dipendenti da terzi può chiedere un nuovo tempo di partenza. Gli organizzatori potranno farlo partire in un posto libero o alla fine, nel rispetto degli intervalli. La giuria deciderà sulla validità dei motivi esposti.



- 6 Le liste di partenza devono essere pubblicate sul sito di Swiss Orienteering ([www.swiss-orienteering.ch](http://www.swiss-orienteering.ch)) secondo le modalità ivi definite con almeno due giorni d'anticipo.
- 7 In caso di partenza con l'unità start, la cartina deve venir messa a disposizione dopo la punzonatura.

#### **Art. 26 Percorsi da ricopiare**

L'organizzatore può decidere di far ricopiare i percorsi alla partenza.  
Per le categorie competitive i percorsi devono essere ricopiati prima della partenza (fuori tempo di gara), mettendo a disposizione da 4' a 6'.

#### **Art. 27 Classifiche e cartine di gara**

- 1 Le classifiche complete ed ufficiali della gara vanno pubblicate sul sito di Swiss Orienteering ([www.swiss-orienteering.ch](http://www.swiss-orienteering.ch)) il giorno della gara. Gli organizzatori inviano i risultati secondo le modalità definite sul sito di Swiss Orienteering.
- 2 Eventuali modifiche dopo la pubblicazione sul sito di Swiss Orienteering vanno inviate al responsabile classifiche della CTCO e al DT1.
- 3 Ogni concorrente iscritto ha diritto ad una cartina del proprio percorso.

#### **Art. 28 Punzonatura elettronica**

- 1 Per classificare un concorrente fanno stato solo le registrazioni sulla carta di controllo elettronica.
- 2 In caso di un'unità non funzionante i concorrenti devono punzonare il punto sulla cartina. L'organizzatore deve prendere delle misure per controllare (e vidimare) il più presto possibile le punzonature sulla cartina, assicurandosi che questa appartenga al corridore.

#### **Art. 29 Proclamazione dei risultati**

La proclamazione dei risultati della gara è obbligatoria. Durante la proclamazione dei risultati l'organizzatore annuncia eventuali ricorsi rilevanti o anomalie avvenute durante la gara e le decisioni della giuria. L'organizzatore è libero di offrire dei premi.

#### **Art. 30 Altri servizi**

- 1 L'organizzatore deve prevedere un servizio sanitario adeguato al numero d'iscritti alla manifestazione e alla pericolosità del terreno.
- 2 Per le gare elencate nel calendario ufficiale l'organizzatore prevede un rifornimento acqua all'arrivo.
- 3 L'organizzatore prevede, nel limite del possibile, un asilo nido.

#### **1.4 Ricorsi e validità gare**

#### **Art. 31 Facoltà di ricorso**

La facoltà di ricorso è data ad ogni concorrente che ritiene di essere personalmente toccato da una situazione anomala di gara. Il ricorso può essere interposto da un rappresentante del concorrente.

#### **Art. 32 Modalità di ricorso**

- 1 Il ricorso deve essere presentato in forma scritta all'organizzatore.
- 2 Per fatti di cui il concorrente viene a conoscenza prima della chiusura dell'arrivo, il ricorso deve essere presentato entro un'ora dalla chiusura dell'arrivo.
- 3 Per fatti di cui il concorrente viene a conoscenza solo più tardi, il ricorso deve essere presentato entro 3 giorni dalla conoscenza dai fatti, al più tardi 20 giorni dal giorno della gara.

#### **Art. 33 Giuria**

- 1 La Giuria è competente per evadere i ricorsi, giusta l'[Art. 32](#).
- 2 La Giuria si compone di tre membri:
  - il DT1;
  - il DT2;
  - una persona designata dall'organizzatore.
- 3 La Giuria decide chi dei membri è il presidente.
- 4 Non è data la possibilità d'astensione. Eventuali membri della giuria implicati nel ricorso vanno sostituiti con altri membri della CTCO, rispettivamente con un'altra persona designata dall'organizzatore.
- 5 In caso di anomalie evidenti che potrebbero rendere le condizioni di gara non corrette la giuria può intervenire anche in assenza di un ricorso.

#### **Art. 34 Effetti del ricorso**

Il ricorso ha effetto sospensivo sui risultati definitivi di tutte le categorie interessate dall'oggetto del ricorso, va annunciato nel limite del possibile durante la proclamazione dei risultati e deve essere pubblicato sul sito ASTi-CO ([www.asti-ticino.ch/co](http://www.asti-ticino.ch/co)).

#### **Art. 35 Tempistica e modalità di evasione**

- 1 La Giuria cerca nel limite del possibile di evadere i ricorsi prima della proclamazione dei risultati. Nel caso in cui il ricorso non sia di facile evasione la giuria ha fino ad una settimana di tempo per prendere una decisione e può avvalersi di qualsiasi mezzo o tipo di dati disponibile.
- 2 La decisione della Giuria è notificata al/ai ricorrente/i, all'organizzatore e viene pubblicata sul sito ASTi-CO.

#### **Art. 36 Appello**

Contro la decisione della Giuria il ricorrente e l'organizzatore possono appellarsi alla CTCO (indirizzo del presidente della CTCO) in forma scritta entro 10 giorni

dalla ricezione della decisione. Il termine di ricorso per gli altri concorrenti toccati personalmente dalla decisione è di 10 giorni dalla pubblicazione della decisione sul sito ASTi-CO.

**Art. 37 Criteri per l'annullamento di gare**

La gara può venire annullata in tutte le categorie o solo per alcune di esse in seguito ad un ricorso o per decisione della giuria nel caso in cui:

- ci sono lacune organizzative importanti con influsso sui risultati;
- le condizioni di gara per i concorrenti sono palesemente differenti.

## **Cap. 2 - Trofeo Miglior Orientista**

### **Art. 38 Validità TMO**

Valgono per il TMO le gare ufficialmente approvate dalla CTCO.

### **Art. 39 Partecipazione**

Partecipa al TMO chi rispetta almeno uno dei seguenti requisiti:

- Persona domiciliata o dimorante in Ticino o Mesolcina.
- Persona orientisticamente ticinese, cioè che in passato è stata domiciliata in Ticino o Mesolcina, per almeno 5 anni.
- Persona confederata o straniera che ha disputato almeno 5 gare di TMO all'anno, per due anni consecutivi, per una società affiliata all'ASTi.

### **Art. 40 Categorie**

Il TMO è assegnato in tutte le categorie ([Art. 13](#)) tranne OK, DB, HB e TROLL. Gli orientisti possono essere classificati in più categorie.

### **Art. 41 Punteggio**

- 1 Ogni concorrente riceve un punteggio calcolato come segue:  
il tempo del primo classificato diviso il suo tempo moltiplicato per 1000.
- 2 In caso di partecipazione a coppie o gruppi non vengono attribuiti punti.

### **Art. 42 Classifica finale e premiazione**

- 1 Per la classifica finale si conteggiano solo i migliori risultati. Il numero di risultati da conteggiare si ottiene moltiplicando il numero di gare valide per due terzi e approssimando verso il basso.
- 2 La premiazione finale avverrà in concomitanza con la premiazione generale ASTi.

### **Cap. 3 - Trofeo Miglior Società**

#### **Art. 43 Validità TMS**

Valgono per il TMS le gare TMO ed altre gare ufficialmente approvate dalla CTCO.

#### **Art. 44 Partecipazione**

- 1 Sono conteggiati per il TMS tutti coloro che corrono per società affiliate all'ASTi e che possono partecipare al TMO ([Art. 39](#)).
- 2 In un anno un concorrente può gareggiare per una sola società.

#### **Art. 45 Classifica per società**

Per ogni gara valida per il TMS viene allestita una classifica delle società affiliate all'ASTi. L'organizzatore è libero di offrire dei premi.

#### **Art. 46 Punteggio**

- 1 In tutte le categorie ([Art. 13](#)) tranne DAK, HAM, HAK, OK, DB, HB e TROLL sono assegnati i seguenti punteggi:

Rango	1.	2.	3.	4.	5.	6. e successivi
Punti	10	8	6	4	2	1

- 2 Nelle categorie DAK, HAM, HAK, DB e HB viene attribuito 1 punto per ogni concorrente. Concorrenti a coppie o a gruppi valgono come uno solo. Nelle categorie OK e TROLL, così come in altre categorie non indicate all'[Art. 13](#), non sono assegnati punti.
- 3 Per le gare valide per il TMS (ma non per il TMO) ufficialmente approvate dalla CTCO, vengono assegnati due punti per ogni partecipante classificato nelle categorie competitive. Nelle categorie open non viene assegnato nessun punto.
- 4 Se una categoria viene annullata per un errore dell'organizzatore ogni partecipante riceve un punto.

#### **Art. 47 Classifica finale e premiazione**

- 1 Per la classifica finale TMS si toglieranno dal totale i due risultati peggiori ottenuti nelle gare valide per il TMO. Non vengono considerate come risultato peggiore le gare TMO con solo le categorie giovanili o le gare valide solo per il TMS.
- 2 La premiazione finale avverrà in concomitanza con la premiazione generale ASTi.

## **Cap. 4 - Campionati Ticinesi**

### **Art. 48 Validità CT**

- 1 Per i CT non sono ammesse formule di gara speciali, inoltre le cartine dovranno rispettare scale e norme ufficiali.
- 2 La CTCO designa annualmente una gara valida quale CT su distanza normale.
- 3 La CTCO designa annualmente una gara valida quale CT sprint.

### **Art. 49 Partecipazione**

- 1 Può concorrere al titolo di Campione Ticinese chi rispetta almeno uno dei seguenti requisiti:
  - persona domiciliata in Ticino o Mesolcina;
  - persona orientisticamente ticinese, cioè che in passato è stata domiciliata in Ticino o Mesolcina, per almeno 5 anni.
- 2 Chi concorre al titolo di Campione Ticinese deve partecipare individualmente.

### **Art. 50 Categorie**

- 1 Il titolo di Campione Ticinese è assegnato in tutte le categorie ([Art. 13](#)) tranne DAK, HAM, HAK, OK, DB e HB e TROLL.
- 2 Il titolo è assegnato se nella categoria in questione sono partiti almeno 3 corridori idonei ([Art. 49 cpv. 1](#)).

### **Art. 51 Iscrizione**

- 1 Per i CT l'organizzatore prevede un termine di iscrizione.
- 2 I concorrenti che intendono partecipare ai CT devono rispettare il termine d'iscrizione.
- 3 Iscrizioni tardive non verranno prese in considerazione. L'iscrizione sul posto è consentita unicamente nelle categorie non valide per l'assegnazione del titolo di CT.

### **Art. 52 Lista di partenza**

- 1 Orientisti che non concorrono al titolo di Campione Ticinese devono partire in blocco, prima o dopo i concorrenti al titolo, con un distacco ragionevole.

### **Art. 53 Premiazione**

Ai Campioni Ticinesi viene assegnato lo scudetto di categoria.

**Art. 54 Annullamento CT**

- 1 In caso di ricorso relativo ai CT, la Giuria, deciderà sull'assegnazione o meno del titolo di Campione Ticinese. La facoltà d'appello alla CTCO è regolata dall'[Art. 36](#).
- 2 In caso di non assegnazione, la CTCO deciderà se il titolo rimane vacante o se potrà essere assegnato nel corso di una gara successiva (condizioni vedi [Art. 48](#)).

## **Cap. 5 - Cartine**

### **Art. 55 Competenza**

La CTCO è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria delle cartine di proprietà dell'ASTi.

### **Art. 56 Nuovi rilievi ed aggiornamenti**

- 1 Qualsiasi persona interessata, può proporre alla CTCO il rilievo di nuove cartine o l'aggiornamento di cartine esistenti. Essa, in base alle motivazioni portate, deciderà se dare seguito alla richiesta, se posticiparla o se rifiutarla.
- 2 La CTCO stabilisce, secondo una programmazione periodica, quali cartine debbano essere rilevate e/o aggiornate, in base allo sfruttamento dei terreni e ad un'equa rotazione degli stessi.
- 3 Le società possono aggiornare le cartine e proporre le modifiche al responsabile. L'ASTi non indennizza di regola i lavori d'aggiornamento non autorizzati o di minore entità.
- 4 La CTCO promuove la realizzazione e l'aggiornamento di cartine scolastiche o promozionali, su invito di scuole, società o privati. Queste cartine sono cedute a tutti gli interessati, gratuitamente in forma elettronica o remunerando i soli costi di stampa, secondo il tariffario ASTi, per la forma cartacea.

### **Art. 57 Responsabile gestione cartine**

- 1 La CTCO nomina un responsabile per la gestione delle cartine.
- 2 Il responsabile per la gestione delle cartine si preoccupa di:
  - annunciare alla Swiss Orienteering i progetti di nuove cartine ed i rifacimenti delle esistenti nel rispetto delle normative vigenti, in particolare riguardo alla scala. Eventuali deroghe vanno discusse preventivamente con il KK (consulente per le cartine);
  - pianificare i lavori conformemente alle decisioni della CTCO, contattare i cartografi, disegnatori ed il KK, verificare il rispetto dei tempi di consegna;
  - mantenere i contatti con il consulente per le cartine, designato dalla Swiss Orienteering per garantire la qualità delle cartine da realizzare e ottenere/mantenere l'omologazione;
  - valutare se mantenere o meno eventuali aggiornamenti di cartine, proposti dalle società o da qualsiasi persona interessata;
  - trasmettere le convenzioni per l'uso delle cartine ASTi a società o a singoli utilizzatori e ottenere il loro consenso scritto;
  - archiviare in modo sicuro i files ufficiali di tutte le cartine ASTi, preoccupandosi di tenerne una o più copie di back-up, in luoghi diversi;
  - spedire le cartine nuove o aggiornate alla Commissione Cartine ed ai responsabili dell'Abbonamento Cartine di Swiss Orienteering;
  - gestione del versioning delle cartine;
  - aggiornare il catasto CO;



- fornire annualmente il CD con la versione aggiornata delle cartine alle società ASTi;
- informare le società su eventuali restrizioni sulle cartine;
- richiedere i dati di base per la realizzazione di nuove cartine;
- se richiesta, fornire una copia delle cartine al fornitore;
- tenere aggiornato il portale cartine (<http://omap.mo2mo.ch>).

#### **Art. 58 Utilizzo cartine**

- 1 La CTCO fissa periodicamente l'impiego delle diverse cartine, in modo da sfruttare le potenzialità delle stesse evitando ogni possibile attrito e osservando delle pause d'utilizzazione adeguate.
- 2 La CTCO ha la facoltà di proibire l'impiego di una cartina CO.
- 3 La CTCO ha la facoltà di bloccare dei terreni o delle cartine esistenti, in previsione di grosse o importanti manifestazioni future.
- 4 La CTCO, tramite il responsabile cartine, fornisce annualmente alle società ASTi che hanno sottoscritto le convenzioni sull'utilizzo delle cartine la versione aggiornata di tutte le cartine ticinesi e mesolcinesi, gratuitamente.
- 5 Le società ASTi hanno la facoltà di usarle esclusivamente per allenamenti e manifestazioni interne alla società e non pubbliche. L'uso è gratuito anche se sono presenti persone non affiliate ad una società ticinese di CO, in numero inferiore al 10% dei partecipanti all'evento.

#### **Art. 59 Convenzioni sull'utilizzo delle cartine e costi**

- 1 Le convenzioni sull'utilizzo delle cartine sono definite dalla CTCO.
- 2 La CTCO stipula delle convenzioni scritte (Allegato 4 e Allegato 5) con tutte le parti con cui interagisce. Gli accordi sono vincolanti unicamente con la firma delle parti.
- 3 La CTCO definisce un tariffario (Allegato 1) relativo ai costi per l'utilizzo delle cartine da CO da parte delle società ticinesi di CO e d'altri utenti.
- 4 In occasione di gare valide per il TMO, TMS o altro, la società organizzatrice comunica alla CTCO (responsabile PR) eventuali sponsor che si vorrebbero esporre sulla cartina. La CTCO può proibire l'esposizione se questa è in contrasto con altri sponsor già presenti sulla cartina.
- 5 Su ogni cartina stampata in occasione di una manifestazione autorizzata, dovrà sempre comparire il logo dell'ASTi e degli sponsor ufficiali. Inoltre, l'organizzatore ha la possibilità di stampare il proprio logo sulle cartine usate per la gara.
- 6 Ad eccezione delle cartine stampate per allenamenti organizzati dalle società, le seguenti informazioni devono figurare su ogni cartina:
  - nome della cartina;
  - scala e equidistanza;
  - data della cartina (anno del rilievo e/o dell'aggiornamento);
  - specifiche della carta;
  - nome e cognome dei cartografi e del primo rilevatore in caso d'aggiornamento;

- Copyright: logo ASTi;
- marchio (Kartensignet) e numero Swiss Orienteering;
- eventuali altri loghi presenti nel file originale della cartina.

## **Cap. 6 - Selezione Ticino**

### **Art. 60 Scopo**

La Selezione Ticino CO (SELE) è istituita al fine di promuovere la formazione dei talenti ticinesi e mesolcinesi nella corsa d'orientamento. I membri della SELE devono poter usufruire di tutto il sostegno necessario affinché, nel caso ideale, possano raggiungere i quadri della Nazionale Juniori.

### **Art. 61 Compiti della Selezione Ticino CO**

- 1 I compiti della SELE sono:
  - offrire allenamenti tecnici d'alto livello.
  - fornire le conoscenze di base per l'allenamento fisico e stimolare i membri ad un allenamento individuale regolare.
  - attuare strategie per migliorare gli aspetti mentali quale la preparazione alle gare, la concentrazione e l'analisi critica delle stesse.
  - informare i membri sul programma nazionale, le gare internazionali, i criteri di selezione e tutto ciò che può servire al raggiungimento dei loro obiettivi.
- 2 La SELE propone allenamenti complementari a quelli offerti dalle società, evitando, per quanto possibile, ogni tipo di concomitanza con le loro attività. Nel caso di inevitabili concomitanze le società devono fare in modo che i loro talenti diano la priorità alle attività della SELE.

### **Art. 62 Responsabile della Selezione Ticino CO**

- 1 La CTCO nomina un responsabile della SELE.
- 2 I compiti del responsabile della SELE sono:
  - allestire il programma annuale delle attività e presentarlo alla CTCO ed alle società;
  - allestire il preventivo finanziario annuale da inoltrare alla CTCO;
  - coordinare le attività e l'impiego dei monitori;
  - informare per tempo la CTCO e le società su eventuali cambiamenti di programma come pure sulle nuove selezioni e le partenze;
  - curare i contatti con il coordinatore delle selezioni regionali della Swiss Orienteering;
  - tenere in modo ordinato e preciso i conti delle attività;

### **Art. 63 Compiti della CTCO e del Comitato Centrale ASTI**

- 1 La CTCO ratifica il programma della SELE ed i suoi contenuti, le nuove selezioni e le partenze come pure le sostanziali modifiche al programma.
- 2 Il Comitato Centrale ASTI ratifica il preventivo finanziario della SELE.

## **Cap. 7 - Materiale**

### **Art. 64 Materiale per organizzazione gare**

- 1 L'ASTi mette a disposizione di società e singoli orientisti materiale per l'organizzazione delle gare, secondo la lista aggiornata sul sito ASTi (<http://www.asti-ticino.ch/co/index.php?folder=doc&main=doc>).
- 2 Il materiale necessario va ritirato concordando un appuntamento con il responsabile almeno una settimana prima.
- 3 Il materiale va riconsegnato in perfetto stato al più tardi tre giorni dopo l'utilizzo, informando il responsabile su materiale difettoso o mancante.
- 4 In caso di passaggio diretto di materiale da una società all'altra l'ultima è ritenuta responsabile del materiale difettoso o mancante.

### **Art. 65 Responsabile del materiale**

- 1 La CTCO nomina uno o più responsabili del materiale.
- 2 I compiti dei responsabili del materiale sono:
  - coordinare l'impiego del materiale;
  - controllare che ne venga fatto un uso corretto;
  - appurare le responsabilità in caso di materiale difettoso o mancante;
  - eseguire o far eseguire i lavori di manutenzione. Per spese superiori a 1'000.- CHF deve chiedere l'autorizzazione alla CTCO;
  - fatturare agli utilizzatori il materiale utilizzato, venduto e/o mancante;
  - comunicare al segretariato CTCO i dati sul materiale fatturato;
  - tenere aggiornato l'inventario del materiale.

## **Cap. 8 - Stampante laser a colori**

### **Art. 66 Stampante a colori per cartine**

- 1 L'ASTi mette a disposizione di società e singoli orientisti una stampante laser a colori.
- 2 La stampante a colori può essere utilizzata da tutti, previo appuntamento con il responsabile, con almeno una settimana d'anticipo.
- 3 Il responsabile può permettere la richiesta d'invio di file che stamperà lui, applicando il supplemento previsto nel tariffario.
- 4 La stampa dei percorsi di gare ufficiali deve essere eseguita direttamente dagli organizzatori.
- 5 La stampante può essere utilizzata solo per la stampa di cartine di CO. Per ogni altro utilizzo va chiesto il permesso alla CTCO.

### **Art. 67 Responsabile stampante**

- 1 La CTCO nomina un responsabile della stampante.
- 2 I compiti del responsabile della stampante sono:
  - coordinare l'impiego della stampante;
  - preoccuparsi di avere a disposizione sufficiente materiale di consumo;
  - eseguire o far eseguire lavori di manutenzione. Per spese superiori a 1'000.- CHF è richiesta l'autorizzazione della CTCO;
  - fatturare le cartine stampate secondo l'Allegato 1;
  - comunicare al segretariato CTCO i dati sulle cartine fatturate.

## Cap. 9 - Sanzioni

### **Art. 68 Sanzioni**

- 1 Nel caso di comportamento antisportivo o che danneggia gli interessi della CO in generale, dell'ASTi o della CTCO, come pure nel caso di violazioni del RECO e del WO, la CTCO può applicare le seguenti sanzioni:
  - richiamo scritto;
  - sospensione di un orientista o di un organizzatore;
  - modifica o annullamento di risultati;
  - multa, persone singole fino a 500.- CHF, società fino a 1'000.- CHF.
  
- 2 Nel caso di mancato rispetto del regolamento cartine la CTCO può applicare le seguenti sanzioni:
  - privazione del diritto di avere i files delle cartine ASTi;
  - privazione del diritto di godere delle tariffe ridotte per le società CO ASTi;
  - rimborso del danno e multa fino a 1'000.- CHF.
  
- 3 La sanzione deve essere comunicata per iscritto. La CTCO può pubblicare la sanzione anche su un comunicato CTCO.

### **Art. 69 Ricorsi**

L'individuo o la società colpiti dal provvedimento possono inoltrare ricorso alla commissione ricorsi della Swiss Orienteering per le questioni riguardanti il WO e al Comitato Cantonale ASTi per quelle riguardanti il solo RECO.

Il ricorso va inoltrato entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione.

## **Cap. 10 - Disposizioni finali**

### **Art. 70 Modifiche del RECO**

Il RECO ed i suoi allegati sono aggiornati periodicamente dalla CTCO. Proposte di modifica possono essere presentate alla CTCO dalle società o dai singoli membri della CTCO.

La CTCO elabora le modifiche da integrare nel RECO e trasmette la sua decisione alle società tramite comunicato CTCO.

Le società di CO affiliate all'ASTI hanno la facoltà di inoltrare alla CTCO le loro osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione delle modifiche.

La CTCO contatta il ricorrente per una discussione sulla vertenza.

In caso di mancato accordo la società può appellarsi all'Assemblea dei Delegati ASTI, conformemente allo Statuto.

### **Art. 71 Entrata in vigore**

Il RECO 2023 entra in vigore il 1. febbraio 2023. Annulla e sostituisce l'edizione precedente.